

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANNI PUDDU

Seduta del 14/07/2023

FATTO

Vanamente proposto il reclamo in data 17.10.2022, veniva presentato ricorso avanti all'ABF, in seno al quale parte ricorrente rappresentava di aver stipulato, in data 04.01.2017, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate (su complessive 120).

Parte ricorrente domandava, in via principale: il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento e la restituzione della penale di anticipata estinzione per complessivi € 3.376,54 di cui: € 1.298,24 a titolo di "commissioni intermediazione creditizia"; € 2.078,31 a titolo di "commissioni di attivazione"; in via subordinata: ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, per le commissioni e/o i costi ritenuti *up front* una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. Domandava, in ogni caso, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; il riconoscimento degli interessi legali dal giorno del reclamo, la corresponsione delle spese per la difesa tecnica e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese di procedura.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepiva: l'inapplicabilità, alla fattispecie, dei principi di cui alla sentenza c.d. *Lexitor*; rilevava la natura *up front* e dunque asseritamente non rimborsabile delle commissioni di accensione, comprensive delle spese di istruttoria; rilevava, altresì, la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito, precisando che in ogni caso non sarebbero dovute le provvigioni pagate



all'intermediario medesimo in quanto riferite a un'attività non obbligatoria e ricevute da un soggetto terzo; richiama la pronuncia della CGUE (Sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21). Rilevava di aver già rimborsato al cliente l'importo di € 574,08 relativamente alle commissioni per le attività di gestione del prestito non maturate, secondo il criterio *pro rata temporis*. Pertanto, domandava: in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, di riconoscere l'applicazione del criterio di calcolo secondo il costo ammortizzato per le sole commissioni di accensione, tenuto comunque conto della non rimborsabilità delle spese di terzi quali le provvigioni.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 04.01.2017.

Il contratto prevede l'intervento di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, l'intermediario ha versato in atti evidenze attestanti l'avvenuto pagamento della provvigione all'agente.

Infine, il conteggio estintivo in atti riporta l'importo di € 2.386,54 a titolo di interessi corrispettivi non maturati e di € 574,08 a titolo di "rimborso commissioni di gestione". La copia della quietanza prodotta è coerente con il conteggio estintivo suddetto.

DIRITTO

Nel merito, il diritto ad ottenere il rimborso delle spese versate anticipatamente, sia che si tratti di costi c.d. *up front*, sia che si tratti di costi c.d. *recurring*, può considerarsi ormai pacifico in seguito ai noti interventi normativi e giurisprudenziali.

Trova, nella fattispecie, applicazione l'art. 125-*sexies* del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-*octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), che prevede quanto segue: «*il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*».

Tale disposizione deve interpretarsi, (si richiamano in proposito Cass., ord. 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 3 marzo 2017, n. 5381), nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, (c.d. sentenza *Lexitor*): «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

L'art. 125-*sexies*, nel dettato risultante dalla recente novella normativa, a sua volta, prescrive che «*il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*» soggiungendo che «*i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*». Le modifiche così introdotte si applicano ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, ma ai contratti antecedenti alla riforma non può tuttavia applicarsi in senso restrittivo il dettato previgente della disposizione normativa in oggetto, tenuto conto che secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, l'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo previgente, deve essere interpretato alla luce della sentenza c.d. *Lexitor*. La Sentenza della Corte Cost., 22 dicembre 2022, n. 263, ha, infatti, ritenuto illegittimo l'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, a mente del quale «*alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti*



prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti», limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Va precisato che alla fattispecie in oggetto, come, invece, eccepito dall'intermediario, non possono applicarsi i principi di cui alla sentenza della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, che ha statuito la non rimborsabilità degli oneri *up front* in caso di estinzione anticipata, ma con riferimento, specifico, all'ambito del credito immobiliare, si richiama, in merito, la decisione del Collegio di Napoli che ha di recente così statuito: *“Il Collegio disattende l'argomentazione dell'intermediario, secondo cui i principi affermati nella nota sentenza c.d. Lexitor (CGE 11 settembre 2019 in causa C-383/18) sarebbero ora modificati dalla successiva sentenza resa sempre dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria). Quest'ultima pronuncia, infatti, fa riferimento alla materia dei contratti di credito immobiliare (direttiva 2014/17), mentre il contratto per cui è causa rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2008/48, cui appunto si riferisce la sentenza c.d. Lexitor.”* (decisione n. 4441/2023).

Si tratta, quindi, di distinguere tra costi corrispondenti a prestazioni ricorrenti o perduranti (c.d. *recurring*) e costi corrispondenti a prestazioni preliminari o contestuali (c.d. *up front*).

Ad avviso del Collegio, sulla scorta della pregressa giurisprudenza dell'ABF (richiamata anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata), risultano applicabili i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento: per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Nel caso oggetto del ricorso, sono da ritenersi, in base al consolidato orientamento del Collegio (ex multis, Collegio di Torino decisione 6633/2022), riferibili alla fase della stipulazione del contratto (*up front*) le commissioni di accensione e la provvigione dovuta all'intermediario, rilevato, in ordine a quest'ultima, che si tratta di costo del credito riportato nel contratto e soggetto a riduzione ex art. 125-sexies del T.U.B.. Quanto, invece, alle commissioni di gestione, il Collegio ritiene applicabile il criterio contrattuale (*recurring*). Esse, come già rilevato, risultano essere state rimborsate in sede di estinzione.

Deve, invece, respingersi la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, atteso che la domanda è formulata in termini generici ed alcunchè risulta allegato e provato in merito (ex multis la recente decisione del Collegio di Torino n. 3119/2023)

Non si ritengono, infine, rimborsabili le spese legali sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi ABF.

Alla luce delle precedenti motivazioni, risultano quindi dovute le seguenti somme:



Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,80%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,98%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni per accensione finanziamento				3.512,64	Upfront	36,98%	1.298,90		1.298,90
Provvigioni intermediario				2.194,20	Upfront	36,98%	811,37		811,37
Commissioni di gestione				970,27	Recurring	59,17%	574,08	574,08	0,00
Totale				5.706,84					2.110,26

Campi da valorizzare
Campi calcolati

L'importo come sopra calcolato (€ 2.110,26) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 3.376,54) in quanto quest'ultima ha effettuato i calcoli secondo il pro rata per tutte le voci di costo.

Spettano inoltre gli interessi legali a far tempo dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.110,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA